

Circ. 1/2018

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

La Manovra correttiva del 2017 ha introdotto novità di rilievo con riguardo ai termini entro i quali i contribuenti sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e ad annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione sull'apposito registro IVA.

Le novità hanno un forte impatto sul comportamento dei contribuenti che saranno costretti, soprattutto a fine anno, a tenere sotto controllo l'avvenuto ricevimento dei suddetti documenti, in modo da procedere alla loro tempestiva registrazione e poter detrarre l'IVA pagata ai propri fornitori.

Lo Studio tiene precisare che alcune delle questioni sono ancora irrisolte.

TERMINE BREVE PER LA DETRAZIONE DELL' IVA SUGLI ACQUISTI

Diciamo subito che, rispetto al passato, la detrazione **può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione** e alle condizioni esistenti alla nascita di tale diritto.

A seguito della nuova formulazione, l'arco temporale entro il quale deve essere operata la detrazione dell'IVA si riduce in modo consistente visto che, prima della modifica, la detrazione poteva essere effettuata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Ciò vuol dire che l'IVA sugli acquisti effettuati nel 2017 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2018 (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017).

Il contribuente che non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l'IVA pagata risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.

La previsione del nuovo termine per la detrazione dell'IVA comporta inevitabilmente che i contribuenti si attivino a fine anno per controllare che tutte le fatture di acquisto pervengano in tempo utile per procedere alla loro annotazione nel registro degli acquisti e alla detrazione dell'IVA entro la dichiarazione dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. In sostanza, per i documenti di acquisto datati dicembre 2017 il tempo a disposizione per ottenerli dal fornitore e per procedere alla loro annotazione sui registri si riduce a circa 4 mesi.

Esempio:

Poniamo che nel 2016 non sia stata registrata una fattura di acquisto emessa dal fornitore nel medesimo periodo d'imposta. In base alla normativa vigente per il 2016, l'IVA sulle fatture di acquisto del 2016 può essere detratta entro il 30 aprile 2019, ossia il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il secondo anno (ossia il 2018) successivo a quello di riferimento.

Con la modifica normativa introdotta dal D.L. n. 50/2017, **per le fatture di acquisto datate 2017** (ad esempio quelle emesse a dicembre 2017) il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti può essere esercitato **al più tardi con la dichiarazione annuale IVA per il 2017**, il cui termine di presentazione è fissato entro il 30 aprile 2018.

Pertanto perderà il diritto a detrarre l'IVA sul proprio acquisto il soggetto passivo che non eserciti il diritto di detrazione né nelle liquidazioni periodiche, né nella dichiarazione IVA dell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Con una norma transitoria, è stato disciplinato l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle fatture emesse prima del 2017.

Con la legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017, è stato previsto che **il nuovo termine si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.**

Da ciò consegue che l'IVA relativa alle fatture di acquisto emesse sino al 31 dicembre 2016 potrà essere detratta, in base alle vecchie regole, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

In particolare, la detrazione dell'IVA dovrà essere operata:

- per le **fatture emesse nel 2015** entro il 30 aprile 2018;
- per le **fatture emesse nel 2016** entro il 30 aprile 2019 (con la sola eccezione delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel dicembre 2016 per le quali sia stata emessa una fattura "differita" entro il 15 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72, la cui IVA dovrà essere detratta entro il 30 aprile 2018).

LE CONSEGUENZE OPERATIVE PER LE IMPRESE PER LA DETRAZIONE IVA

Le nuove disposizioni sulla detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto avranno un forte impatto aggravante per le imprese: per le operazioni relative al 2017 per le quali non sarà stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro il 30 aprile 2018 la conseguenza sarà, in pratica, **il venir meno del diritto a recuperare l'imposta.**